

Sent. 256/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37841** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxx, nato a xxxxxx (xx) l'xxxxxx (xxxxxxxx) e residente in xxxxx (xx) alla via xxxxx n. xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manduria (TA) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c (brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex* art. 158, comma 1, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma al Viale dell'Esercito

n. 186 (previmil@postacert.difesa.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22.10.2025, l'Avv. Francesco Del Prete per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxx il sig. xxxxx, premesso che:

- nel settembre xxxx veniva arruolato nella Marina Militare;
- durante il servizio veniva sottoposto a notevoli stress psico-fisici che portavano all'insorgenza della «*lombalgia cronica in pz con spondiloartrosi diffusa discopatica ed EDD CL multiple in pz con radicolopatia di L4 EMG certificata*», patologia che ne determinava l'inidoneità al s.m.i. e il transito nei ruoli civili dal xxxxx nonché il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria (p.p.o.). di ottava categoria;
- la base pensionabile su cui è stata liquidata la pensione è risultata pari a € 40.844,06, comprensiva dell'I.I.S sebbene quest'ultima sia riconosciuta e liquidata solo in misura percentuale (30%);
- ritenendo errato il calcolo dell'emolumento, con nota via pec dell'xxxxxx (rimasta inesitata) diffidava l'INPS e il Ministero della Difesa a rideterminare il proprio trattamento pensionistico «*affinché si possa ottenere la liquidazione dell'I.S.A. (art. 32, l. 599/1954), dell'I.I.S. per intero, l'inclusione dei benefici ex art. 4 del D.lgs. n.165/1997 , nonché di ogni altro beneficio ed adeguamento liquidabile d'ufficio e a domanda che, qui, si intende avanzata*»;

ha chiesto a questo giudice di provvedere come segue:

«*1. riconoscere che la pensione privilegiata ordinaria in questione, per come riconosciuta e liquidata, è inferiore a quanto per legge spettante; 2. per l'effetto riconoscere che la pensione in godimento alla parte ricorrente debba essere riliquidata comprendendo integralmente i benefici e gli aumenti sopra precisati (I.I.S., I.S.A., art. 1801, c.o.m.); 3. di conseguenza, ordinare alle Amministrazioni competenti di rideterminare la pensione del ricorrente, includendo tutti i benefici e le maggiorazioni sopra riportate; 4. riconoscere altresì il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione l'intera indennità integrativa speciale; 5. su ciascun importo così dovuto, riconoscere il diritto a percepire su ciascun arretrato interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza del diritto e fino all'effettivo soddisfo; 6. spese come per legge, disponendo la distrazione delle stesse ai procuratori anticipatari*».

In via istruttoria, il sig. xxxxxx ha chiesto una CTU contabile per determinare l'importo del trattamento pensionistico a lui spettante.

2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo il ricorrente cessato il rapporto di impiego con la Marina militare il xxxxx) e svolgendo altresì difese tese ad argomentare l'infondatezza nel merito del ricorso.

3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo di:

- in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di riconoscimento del beneficio *ex* art. 1801 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66, per appartenere la stessa al giudice amministrativo;
- sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda

avente a oggetto l'indennità speciale *ex* art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599, per mancanza di previa domanda amministrativa;

- nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e diritto;
- in subordine, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensioni maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data di costituzione in mora ovvero la notifica del ricorso;
- in ogni caso, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetari e rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno; in mancanza liquidare l'importo più favorevole tra interessi e rivalutazione esclusivamente a far data dal ricorso.

4. – All'udienza del 22.10.2025 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, come da verbale in atti. La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

5. – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, sollevata dalla difesa dell'INPS, in merito alla domanda relativa al riconoscimento del beneficio *ex* art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

La domanda introduttiva del giudizio è diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a un trattamento pensionistico più elevato, attraverso la parametrazione a una base pensionabile più elevata (per effetto dell'applicazione, tra gli altri, dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010) di quella utilizzata per la liquidazione.

Ciò posto, «*La situazione giuridica soggettiva fatta valere riguarda, dunque,*

esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi *non quest'ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega (cfr. per vicende di tenore assimilabile cfr. Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993, n. 3061, 29 dicembre 1997, n. 13058, 29 gennaio 2000, n. 20, 9 agosto 2001, n. 10973. 27 giugno 2002, n. 9343, 28 luglio 2004, n. 14171, 25 marzo 2005, n. 6404)*» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. n. 377 del 28.10.2019).

6. – Sempre in via pregiudiziale, si ritiene legittimato passivo anche il resistente Ministero della Difesa, attesa la sua competenza a svolgere attività propedeutica alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio.

7. – Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente.

8. – La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione: *a)* dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) in misura intera; *b)* dell'indennità speciale annua (I.S.A.) *ex* art. 32 della l. n. 599/1954; *c)* dei benefici *ex* art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare).

9. – Per quanto concerne la *domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'I.I.S in misura intera*, questo Giudice, pur prendendo atto del precedente di questa Sezione (sent. n. 63 del 25.3.2024) richiamato nell'atto introduttivo e favorevole alla prospettazione del ricorrente, ritiene di dare seguito al consolidato orientamento della stessa Sezione, confermato in appello, secondo cui «[…] *come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995*

è consentito "conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile" (SSRR in sede giur., sent. n. 1/2009/QM e sent. n. 2/2006). L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione (Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 179/2019).» (in questi termini, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I^ giur. centr. app., sent. n. 408 del 28.9.2023).

In proposito, è stato affermato, con argomentazioni che si condividono, che «*La normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto la valorizzazione separata e per intero dell'indennità integrativa speciale in quanto già l'art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che* con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche… la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale…

Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall'1.1.1995 nell'ambito degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l'indennità integrativa speciale: di conseguenza tale indennità cessava già dall'1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall'art.

99 del DPR 1092/1973.

Da tanto consegue che l'indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all'80%, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 stesso TU.

La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995 poteva fruire dell'indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell'80%): coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità; coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che l'applicazione delle disposizioni sull'iis come emolumento separato fosse più favorevole» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 92 del 9.2.2021).

Pertanto, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'I.I.S. in misura intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.

10. – Quanto alla *domanda tesa al riconoscimento dell'I.S.A.*, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità spiegata dall'INPS sul

presupposto che la stessa non sia stata preceduta da un'istanza amministrativa; dagli atti di causa risulta infatti che l'indennità *de qua* sia stata chiesta dall'odierno ricorrente con nota via pec dll'xxxxxx(cfr. *supra*, § 1).

Ciò posto, l'art. 32 della l. n. 599/1954 prevede il riconoscimento di un'indennità speciale annua in favore del «*sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio* […]».

Presupposto per il riconoscimento del beneficio è dunque, fra l'altro, che la cessazione dal servizio sia avvenuta per infermità dipendente da causa di servizio; condizione sussistente nel caso di specie.

11. – Infine, con riferimento alla *domanda per il riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010*, va evidenziato che tale disposizione, che trova il proprio antecedente negli abrogati artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.1928, n. 3458, prevede un incremento stipendiale spettante *una tantum* in favore dei dipendenti delle Forze Armate che «*in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*».

L'aumento è pari a 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria e a 1,25% per le infermità dalla VII alla VIII categoria.

Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale – chiamata a delibare la legittimità della disposizione *de qua* nella parte in cui subordina l'attribuzione del beneficio in parola al fatto che il riconoscimento dell'infermità avvenga «*in costanza di rapporto di impiego*» – ha affermato che «*8.2 - Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l'infermità, che deve rientrare in una*

fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio *giustificatrice nell'esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell'assolvimento del proprio dovere.*

In tale prospettiva, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio *dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della "compensazione" dell'infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l'infermità – può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).*

*9. - In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (*ex multis*, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l'inciso contenuto nell'art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla* ratio *della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in*

costanza di rapporto di impiego».

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 «*nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio*».

Nel caso di specie, da un lato, la patologia è stata ascritta alla VIII categoria della citata Tabella A e, dall'altro, è incontestato che la stessa sia insorta durante l'attività di servizio, risultando così integrati entrambi i requisiti previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

12. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento alle domande di rideterminazione del trattamento pensionistico mediante riconoscimento dei benefici *ex* art. 32 della l. n. 599/1954 e art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

Quanto agli arretrati, dalla documentazione in atti emerge che il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio per cui è causa ha come decorrenza l'xxxxx (cfr. provvedimento dell'INPS di xxxxxx n. xxxxxxxx); avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento del beneficio *ex* art. 1801 del d.lgs. 66/2010 con la nota pec dell'xxxxx, deve escludersi – contrariamente a quanto eccepito dall'INPS – che sia intervenuta la prescrizione di ratei ultra-quinquennali.

Sugli arretrati maturati va riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

13. – L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione

delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37841**, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 22.10.2025.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

DEPOSITATA IL 17.11.2025 F.TO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO

(FRANCA MARIA ALFARANO)

F.TO DIGITALMENTE

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

DEPOSITATA IL 17.11.2025 F.TO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO

(FRANCA MARIA ALFARANO)

F.TO DIGITALMENTE

IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE MONOCRATICO, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN CASO DI DIFFUSIONE, SI OMETTANO LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEL RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.

BARI 17.11.2025 IL FUNZIONARIO

(FRANCA MARIA ALFARANO)

F.TO DIGITALMENTE